



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”;
- VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante “disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”;
- VISTO il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante “disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b), e c), della medesima legge n. 46 del 2022”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, concernente il recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005 e, in particolare, l’articolo 5:
- comma 3, il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell’apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello

- svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società”;
- comma 4, il quale prevede che le misure dei compensi da attribuire alle categorie effettivamente impiegate nelle attività in argomento sono determinate con decreto del Ministro della difesa “in relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e firmatarie dell’ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell’articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 150, 510 e 1046;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante “recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate triennio normativo ed economico 2016-2018”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante “recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate triennio 2019-2021”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 140, regolamento recante “adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, recante “recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate” e, in particolare, l’articolo 24, comma 2;
- VISTO il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 513, che regola gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento e alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione;
- TENUTOCONTO che fra il Ministero della difesa e le aziende Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., Trenitalia Tper S.c.a.r.l. e Dinazzano Po S.p.a. intercorrono rapporti di collaborazione regolati da distinte convenzioni e che quelle sottoscritte in data 30 luglio 2024 in vigore dal 1° agosto 2024 stabiliscono le modalità operative delle attività di comune interesse istituzionale e, in particolare, l’erogazione da parte delle società ferroviarie convenzionate di un contributo finanziario forfettario, su base annua, da ripartire al personale militare che abbia effettivamente espletato attività di formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti ferroviari, nonché funzioni di coordinamento e formazione;
- RAVVISATA ai fini dell’attribuzione della misura dei compensi in argomento, l’opportunità di riferirsi:

- a) quanto ai servizi resi nello svolgimento delle attività sugli impianti ferroviari per formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni, a parametri retributivi fissi corrispondenti ai valori di profilo abilitativo/figura professionale di categoria individuati nelle citate convenzioni;
- b) con riguardo alle funzioni di coordinamento e formazione, a criteri di ripartizione equa, che tengano conto dei diversi livelli di responsabilità della catena di comando logistico e dei quadri del reggimento genio ferrovieri, in relazione al grado rivestito dal personale interessato, nonché ai parametri di graduazione retributiva vigenti per le indennità di impiego operativo, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale per la FA Esercito e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ed, in particolare, S.I.A.M.O. EI in data 18 giugno 2025, S.A.M. in data 23 giugno 2025, USMIA in data 15 luglio 2025, ASPMI ESERCITO in data 14 luglio 2025 e L.R.M. in data 21 luglio 2025;

VISTA la proposta avanzata dal Capo di Stato maggiore della difesa,

D E C R E T A

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) “*società ferroviarie*”, gli operatori economici firmatari delle convenzioni con l'Amministrazione della difesa;
 - b) “*attività ferroviaria*”, la formazione operativa e il mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti delle società ferroviarie, effettuati anche per conto delle stesse;
 - c) “*funzioni di coordinamento e formazione*”, il complesso dei compiti funzionali all'espletamento delle attività di cui alla lettera *b)* e di collegamento con le società ferroviarie, nonché le attività rivolte alla formazione professionale in campo ferroviario, all'addestramento militare a carattere ferroviario e allo sviluppo degli aspetti logistici connessi all'immissione in campo ferroviario, nei vari profili specialistici previsti e richiesti dall'Amministrazione della difesa e concordati, nell'ambito di apposite convenzioni, con le stesse società;
 - d) “*somma annuale*” da ripartire, ciascuna delle due distinte entità finanziarie, nel seguito indicate altresì “*S₁*” e “*S₂*”, erogate dalle società ferroviarie e rese disponibili, anche per importo complessivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, finalizzate a compensare, rispettivamente, le attività e le funzioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;
 - e) “*convenzioni*” di riferimento, gli atti formali di natura pattizia vigenti nel periodo considerato tra l'Amministrazione della difesa e le società ferroviarie, che regolano gli aspetti operativi e finanziari tra le parti, per il coordinamento, la formazione, l'addestramento operativo e il mantenimento delle abilitazioni ferroviarie, contemplando modalità e criteri di quantificazione della somma di cui alla lettera *d)*;
 - f) “*profilo abilitativo/figura professionale*”, l'agente ferroviario operante nelle società ferroviarie, la cui funzione è corrispondente agli incarichi militari ferroviari stabiliti dalle

tabelle organiche del reggimento genio ferrovieri e la cui corrispondenza è esplicitata nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, e nelle convenzioni di riferimento.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, la misura dei compensi da attribuire, con riferimento alle attività e alle prestazioni effettuate a decorrere dal 1° agosto 2024, al personale militare effettivamente impiegato sia in attività ferroviaria su reti e impianti delle società ferroviarie sia in funzioni di coordinamento e formazione.
2. I procedimenti di erogazione agli aventi diritto si concludono nel termine di cui all'articolo 1046, comma 1, lettera s), n. 5), punto 5.7), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, decorrente dalla data di registrazione del presente decreto, ovvero, se successiva, da quelle di riassegnazione dei proventi di cui al comma 3.
3. Per i proventi derivanti dalle prestazioni e attività rese dall'Amministrazione non comprese tra quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, si applicano l'articolo 549, del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66, e l'articolo 510, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90.

ART. 3

(Compensi per attività ferroviaria)

1. Il personale militare impiegato per lo svolgimento di attività ferroviaria opera nei profili abilitativi/figure professionali indicati nel citato allegato 1 o nelle corrispondenti qualifiche stabilite dalle convenzioni di riferimento.
2. La misura dei compensi per la ripartizione al personale di cui al comma 1 della somma "S1" di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), e d), una volta versata dalle società ferroviarie all'Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento, è determinata sulla base del compenso giornaliero relativo a ciascun profilo abilitativo/figura professionale stabilito nell'ambito delle convenzioni di riferimento e del numero di giorni di assegnazione alle società ferroviarie per l'impiego in attività ferroviaria durante l'anno solare di riferimento ed è considerato al lordo di tutte le ritenute contributive, fiscali e dell'IRAP. I valori sono arrotondati, per approssimazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 4

(Compensi per le funzioni di coordinamento e formazione)

1. Le funzioni di coordinamento e formazione sono espletate, presso il Comando trasporti e materiali, dal Comandante dei trasporti e materiali, dal Capo Reparto trasporti formazione e specializzazione TRAMAT, dal Capo Ufficio movimenti e trasporti, dal Capo sezione e dal personale militare della Sezione circolazione e concorsi, nonché da tutto il personale militare in servizio permanente del Reggimento genio ferrovieri non compreso nel precedente articolo.
2. La somma "S2" di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), e d), una volta versata dalle società ferroviarie all'Amministrazione della difesa secondo quanto stabilito dalle convenzioni di riferimento, è ripartita tra il personale in servizio permanente impiegato in "funzioni di coordinamento e formazione" sotto forma di compensi, la cui misura è determinata tenendo conto del numero di giorni di effettivo impiego nelle citate funzioni nel territorio nazionale,

nel limite massimo di trecento giornate annue, nonché del grado rivestito, secondo i criteri di determinazione indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

3. Sono fatti salvi i compensi, se più favorevoli al personale, ove spettanti ai sensi dell'articolo 3.
4. La somma " S_2 ", complessivamente destinata a compensare le funzioni di cui al comma 1, è fissata dalle convenzioni in vigore per l'anno solare di riferimento entro il limite massimo del 16% dell'importo complessivo dovuto da parte delle società ferroviarie per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

ART. 5

(Norma di salvaguardia)

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA



ATTIVITA' FERROVIARIA

Personale militare destinatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto ministeriale, dei compensi per attività ferroviaria e relativa misura:

Specchio 1: Convenzione Amministrazione difesa/FER srl:

Impiego in attività ferroviaria	Valore economico attribuito alla giornata di attività ferroviaria espresso in euro e riferito alla convenzione sottoscritta il 30 luglio 2024 e in vigore dal 1° agosto 2024		
	2024	dal 1° gen. 25	dal 1° gen. 26
Dirigente Centrale Operativo ¹	22,00	23,00	23,00
Gestore della circolazione ¹	17,00	18,00	18,00
Operatore della manutenzione infrastrutture ¹	9,00	10,00	10,00
Istruttore/esaminatore ²	23,00	24,00	25,00
Allievo Istruttore ³	12,00	12,00	12,00

- (1) Nessun contributo sarà corrisposto durante la formazione d'aula; l'attività di conoscenza impianti; l'attività di conoscenza linee ferroviarie; il tirocinio pratico.
- (2) Quota per giornata di effettiva istruzione (incluso seguito individuale) o per giornata di sessione d'esame (non contemplata per gli uditori).
- (3) Quota per ogni giornata di aula, inclusa l'attività esterna, con la presenza dell'istruttore.

Specchio 2: Convenzione Amministrazione difesa/DP S.p.A.:

Impiego in attività ferroviaria	Valore economico attribuito alla giornata di attività ferroviaria espresso in euro e riferito alla convenzione sottoscritta il 30 luglio 2024 e in vigore dal 1° agosto 2024		
	2024	dal 1° gen. 25	dal 1° gen. 26
1° Agente abilitato alla condotta ¹	22,00	23,00	23,00
2° Agente di macchina in tirocinio, Capotreno/Operatore polifunzionale ¹	10,00	11,00	12,00
Manovratore addetto alla guida del locomotore in impianti di FER o di altri gestori di reti ferroviarie ²	10,00	11,00	11,00
Manovratore, Verificatore, Formatore, Deviatore ²	8,00	9,00	9,00
Istruttore/esaminatore ²	23,00	24,00	25,00
Allievo Istruttore ³	12,00	12,00	12,00

- (1) Nessun contributo sarà corrisposto durante: la formazione d'aula; l'attività di conoscenza impianti; l'attività di conoscenza linee ferroviarie; il tirocinio pratico. Al solo Abilitato alla condotta sarà riconosciuto il contributo anche per l'attività di tirocinio pratico, finché il militare non possa svolgere in piena autonomia le mansioni proprie del profilo abilitativo ricoperto.
- (1) Nessun contributo sarà corrisposto durante: la formazione d'aula; l'attività di conoscenza impianti; l'attività di conoscenza linee ferroviarie; il tirocinio pratico. Al solo abilitato alla condotta sarà riconosciuto il contributo anche per l'attività che prevede lo svolgimento delle giornate di affiancamento alla guida previste dalle procedure del Sistema di gestione della sicurezza (SGS).
- (2) Quota per giornata di effettiva istruzione (incluso seguito individuale) o per giornata di sessione d'esame (non contemplata per gli uditori).
- (3) Quota per giornata di affiancamento effettiva istruzione.

Specchio 3: Convenzione Amministrazione difesa/Trenitalia-Tper S.c.a.r.l.:

Impiego in attività ferroviaria	Valore economico attribuito alla giornata di attività ferroviaria espresso in euro e riferito alla convenzione sottoscritta il 30 luglio 2024 e in vigore dal 1° agosto 2024		
	2024	dal 1° gen. 25	dal 1° gen. 26
1° Agente abilitato alla condotta ¹	22,00	23,00	23,00
2° Agente di macchina in tirocinio ¹	10,00	11,00	12,00
Capotreno ²	10,00	11,00	11,00
Istruttore/esaminatore ³	23,00	24,00	25,00
Allievo Istruttore ⁴	12,00	12,00	12,00

- (1) Si specifica che nessun contributo sarà corrisposto durante la formazione d’aula; l’attività di conoscenza impianti; l’attività di conoscenza linee ferroviarie; il tirocinio pratico. Al solo abilitato alla Condotta, sarà riconosciuto il contributo anche per l’attività di tirocinio pratico, finché il militare non possa svolgere in piena autonomia le mansioni proprie del profilo ricoperto.
- (2) Si specifica che nessun contributo sarà corrisposto da Trenitalia-Tper durante: la formazione d’aula; l’attività di conoscenza impianti; l’attività di conoscenza linee ferroviarie.
- (3) Quota per giornata di effettiva istruzione (incluso seguito individuale) o per giornata di sessione d’esame (non contemplata per gli uditori).
- (4) Quota per ogni giornata di aula, inclusa l’attività esterna, con la presenza dell’istruttore.

FUNZIONI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

1. La misura dei compensi, per ripartizione delle somme ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto, è stabilita in base ai seguenti fattori o parametri:
 - a) *entità della somma* disponibile S_2 da ripartire, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);
 - b) *coefficiente moltiplicatore* $C, C_1, \dots C_n$, che esprime i diversi livelli di responsabilità in relazione al grado rivestito; (*)
 - c) *presenze effettive* realizzate complessivamente nel periodo considerato: P (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi p), P_1 (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi p_1), ... P_n (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi p_n);
 - d) *graduazione della misura* del compenso T nell'ambito dei vari gradi: T (importo base del Graduato) = $T * C$; $T_1 = T * C_1$... $T_n = T * C_n$.
2. Calcolo del compenso giornaliero di base T (importo unitario, al lordo delle ritenute contributive e fiscali e dell'IRAP): $S_2 = T[(P * C) + (P_1 * C_1) + \dots (P_n * C_n)]$. Da cui: $T = S_2 / [(P * C) + (P_1 * C_1) + \dots (P_n * C_n)]$.
3. Al singolo dipendente è attribuito, per il periodo considerato e nel limite di 300 giornate annue, l'importo complessivo risultante dal compenso giornaliero lordo per il grado rivestito $T, T_1 \dots T_n$ moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva attività prestata $p, p_1 \dots p_n$.

Nota(*):

Il *coefficiente moltiplicatore* è il valore ponderale risultante dal rapporto tra le misure iniziali, per i vari gradi, dell'indennità d'impiego operativo di base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, vigenti nel periodo considerato, ponendo come *importo di riferimento* (divisore) di tale indennità quello spettante al grado di Graduato, cui si attribuisce il valore di *coefficiente 1*. Agli importi (dividendi) dei gradi superiori corrispondono *coefficienti* > 1 . In caso di promozione, ove più favorevole, si applica il coefficiente del grado di provenienza.

I corrispondenti coefficienti a legislazione vigente risultano come segue (*):

<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>	<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>
Gen. C.A.	765,97	6,383	Mar.Ca.	278,89	2,324
Gen.D./Magg.Gen.	765,97	6,383	Mar. Ord. + 25 anni	299,55	2,496
Gen.B./Brig. Gen.	715,47	5,962	Mar. Ord. + 15 anni	258,23	2,151
Col. + 23 anni da U.	715,47	5,962	Mar. Ord. + 10 anni	237,57	1,979
Col. + 25 anni di serv.	664,96	5,541	Mar. Ord.	180,76	1,506
Col.	614,45	5,120	Mar. + 25 anni	299,55	2,496
Ten.Col. + 23 anni da U.	715,47	5,962	Mar.	154,94	1,291
Ten.Col. + 25 anni di serv.	664,96	5,541	Serg. Magg. Ca. e Serg. Magg. Ca. Q.S. + 29 anni	306,55	2,554
Ten.Col. + 13 anni da U.	614,45	5,120	Serg. Magg. Ca. e Serg. Magg. Ca. Q.S.	299,55	2,496

<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>	<i>Gradi</i>	<i>Indennità operativa di base (€)</i>	<i>corrispondenti coefficienti C (da calcolo)</i>
			+ 25 anni		
Ten.Col.	415,42	3,462	Serg. Magg. Ca. e Serg. Magg. Ca. Q.S.	278,89	2,324
Magg. + 23 anni da U.	715,47	5,962	Serg. Magg. + 18 anni	258,23	2,151
Magg. + 25 anni di serv.	664,96	5,541	Serg. Magg. + 15 anni	237,57	1,979
Magg. + 13 anni da U.	614,45	5,120	Serg. Magg.	180,76	1,506
Maggiore	383,66	3,197	Serg. + 10 anni	180,76	1,506
Cap.	333,11	2,775	Serg.	160,00	1,333
Ten.	299,55	2,496	Pr. Grd. e Grad. A. + 29 anni	278,89	2,324
S.Ten. + 15 anni di serv.	258,23	2,151	Pr. Grd. e Grad. A. + 25 anni	258,23	2,151
S.Ten.	165,27	1,377	Pr. Grd. e Grad. A. + 17 anni	237,57	1,979
1° Lgt./Lgt.	343,44	2,862	Primo Graduato e Graduato A.	229,82	1,915
1° Mar. + 29 anni	343,44	2,862	Graduato Ca.	180,76	1,506
1° Mar. + 25 anni	333,11	2,775	Graduato Sc.	154,94	1,291
1° Mar.	299,55	2,496	Graduato	120,00	1,000
Mar.Ca. + 25 anni	299,55	2,496			

Il presente criterio di definizione dei coefficienti moltiplicatori si applica per l'attuazione di ulteriori convenzioni ferroviarie, nonché al variare del rapporto tra le misure dell'indennità di impiego operativo di base stabilite per i vari gradi.

I valori dei coefficienti sono arrotondati, per approssimazione, alla terza cifra decimale.

(*) A titolo esemplificativo, gli importi sono stati calcolati sulla misura base dell'indennità di impiego operativo di base vigenti nell'anno 2024.